

DIDATTICA INCLUSIVA

DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Prima di affrontare le tematiche relative alla Didattica Inclusiva è opportuno dare una definizione delle due terminologie fondamentali per la Scuola italiana: INTEGRAZIONE ed INCLUSIONE.

INTEGRAZIONE	INCLUSIONE
È una situazione	E' un processo
Ha un approccio compensatorio	
Si riferisce esclusivamente all'ambito educativo	Si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica
Guarda al singolo	Guarda a tutti gli alunni (indistintamente/differentemente) e a tutte le loro potenzialità
Interviene prima sul soggetto e poi sul contesto	Interviene prima sul contesto, poi sul soggetto
Incrementa una risposta specialistica	Trasforma la risposta specialistica in ordinaria

Index, 2008; Conf.Mond.Special Needs Salamanca 1994, 1999; Unesco 2000; Canevaro, Montobbio, Montuschi, Moretti, Pijl e Pijl, Stainback e Stainback

L'educazione inclusiva

Ha una dimensione sociale: non prima "riabilitare", poi socializzare, poi far apprendere, ma integrarsi in un contesto scolastico ricco nel confronto con i docenti e con i compagni

Fa riferimento ad un modello sociale della disabilità (interazione soggetto-contesto): parliamo di ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione.

Index, 2008; Bronfenbrenner, Canevaro, Engel, E.H.Erikson, Miller, Montuschi, Pontalti, Vygotskij

I PERCORSI DELL'INCLUSIONE

Prevenzione: identificazione precoce di possibili difficoltà che se ignorate possono trasformarsi in veri e propri handicap

Insegnamento/Apprendimento che procede tenendo conto della **pluralità dei soggetti** e non dell'unicità del docente

Valorizzazione della vita sociale: attenzione al **progetto di vita**, al conseguimento da parte degli alunni delle competenze routinarie

(potenziamento) Ruolo dell'**imitazione** nei processi di apprendimento (**apprendimento cooperativo, lavori a coppie o a piccoli gruppi**)

Sostegno ampio e diffuso: capacità da parte della scuola di rispondere alle diversità degli alunni, di cui il sostegno individuale è solo una parte.

Una scuola che 'include' è una scuola che 'pensa' e che 'progetta' tenendo a mente proprio tutti.
Una scuola che, come dice Canevaro, non si deve muovere sempre nella condizione di emergenza, in risposta cioè al bisogno di un alunno con delle specificità che si differenziano da quelle della maggioranza degli alunni 'normali' della scuola.

Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento organizzativo perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto.

*P.Sandri, Scuola di qualità e inclusione. Master "Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento"
Facoltà di Scienze della Formazione- Università di Bologna*

I cinque punti dell'inclusione:

1. La scuola deve essere il percorso dall'apprendimento scolastico all'apprendimento come stile di vita;
2. L'importanza degli apprendimenti è pari al vivere con un certo stile in un gruppo – la classe – certamente eterogeneo;
3. Maturare la capacità di vivere i conflitti e nella logica della costante ricerca del bene comune;
4. L'accoglienza non è un rituale di avvio dell'anno scolastico ma la buona curiosità per il nuovo di ogni giorno;
5. Le competenze sono nella pluralità degli individui, con le loro storie, i loro caratteri ecc., la pluralità dei docenti/insegnanti e il riconoscimento delle differenze di genere ne sono la garanzia.

Andrea Canevaro, 2008

LA NORMATIVA DELL'INCLUSIONE

Il processo dell'Inclusione Scolastica, caratteristica fondamentale della scuola italiana, vede un lungo percorso legislativo che ha origine dalla Legge 15 marzo 1997 che, di fatto, ha permesso la frequenza della scuola comune a quegli alunni che, per problematiche legate a deficit o disturbi coinvolgenti le sfere degli apprendimenti e/o dei comportamenti, fino a quel momento si vedevano costretti alla frequenza delle cosiddette "Scuole Speciali".

Di seguito viene presentato un "abstract" dei principali Decreti Ministeriali che, dal 1997 ad oggi, hanno visto maturare e progredire negli anni i concetti di INSERIMENTO, INTEGRAZIONE, INCLUSIONE.

DPR.275/99

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi **dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Art. 1

Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia **nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo**, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Art. 4

Autonomia didattica

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, **riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.**

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte **le forme di flessibilità** che ritengono opportune e tra l'altro:

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
- c) **l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;**
- d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di **recupero e sostegno**, di continuità e di orientamento scolastico e professionale...

DPR.170/10

LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

Art. 2 – Finalità

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

- a) garantire il **diritto all'istruzione**;
- b) favorire il **successo scolastico**, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- h) assicurare **eguali opportunità** di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO *allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011* **INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE**

L'azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con l'obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo...

L'azione formativa personalizzata ha, in più, l'obiettivo di **dare a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità** e, quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun discente, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo.

La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per **potenziare determinate abilità** o per **acquisire specifiche competenze...** Tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, **secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.**

La **didattica personalizzata**, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l'offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, per lo studente, l'integrazione, la

partecipazione e la comunicazione l'accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue 'preferenze' e del suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una **varietà di metodologie e strategie didattiche** tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l'uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l'attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo.

DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 27/12/12

STRUMENTI D'INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

1. Fornisce le indicazioni alle scuole per la presa in carico di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).
2. Definisce le modalità di organizzazione, le funzioni e la composizione del personale dei Centri Territoriali di Supporto (CTS).

La discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi.

L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di *speciale attenzione* per una varietà di ragioni.

BES = tre grandi sotto-categorie:

- a. disabilità;
- b. disturbi evolutivi specifici (oltre i disturbi specifici dell'apprendimento, anche i deficit del linguaggio, dell'attenzione e dell'iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo, ma anche altre tipologie di deficit o disturbo, quali la sindrome di Asperger, non altrimenti certificate; il funzionamento intellettivo limite è considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico).

Tutte queste differenti problematiche non vengono o non possono venir certificate ai sensi della **legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, all'insegnante di sostegno;**

- c. svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

Strategie di intervento

Elaborazione di un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, anche attraverso la redazione di un **Piano Didattico Personalizzato**, che serva come strumento di lavoro *in itinere* per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. La scuola – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – **possono avvalersi** per tutti gli alunni con BES degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010, meglio descritte nelle Linee guida.

Risorse/strumenti/metodologie didattiche attuate nelle classi dell'Istituto

Apprendimento cooperativo: sviluppa forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli allievi e veicola le conoscenze/abilità/competenze

Tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie)

Didattica laboratoriale: favorisce la centralità del bambino/ragazzo

Realizza la sintesi fra sapere e fare, sperimentando in situazione

Strutturazione e sequenzialità: proposizione di attività con modello fisso e dal semplice al complesso, facilitando nell'alunno l'esecuzione delle consegne, la memorizzazione e l'ordine nell'esposizione dei contenuti.

Sostegno della motivazione ad apprendere

Sostegno dell'autostima: perché l'alunno possa accrescere la fiducia nelle proprie capacità

Utilizzo di strumentazioni multimediali.